

Codice A2003D

D.D. 23 luglio 2025, n. 256

Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asti per l'anno 2025. Accoglimento ed autorizzazione.



ATTO DD 256/A2003D/2025

DEL 23/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2003D - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asti per l'anno 2025. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di un'istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie "Linee

guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari", trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019, un'attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con note trasmesse a mezzo posta elettronica certificata

- prot. AOO.0.27/06/2025.0085090 del 27 giugno 2025 (prot. arrivo n. 7189/A2003D del 30 giugno 2025);

- prot. AOO.0.30/06/2025.0085626 del 30 giugno 2025 (prot. arrivo n. 7227/A2003D del 30 giugno 2025);

- prot. AOO.0.30/06/2025.0085788 del 30 giugno 2025 (prot. arrivo n. 7226/A2003D del 30 giugno 2025);

il Comune di Asti ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 189/2004 del "Palio di Asti" – Edizione 2025 - del 7 settembre 2025.

L'istanza del Comune di Asti è pervenuta alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali, che ha provveduto a:

- richiedere alla Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 7262/A2003D del 1° luglio 2025, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione;

- comunicare al Comune di Asti, con nota prot. n. 7294/A2003d del 1° luglio 2025, l'avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità.

Nell'istanza presentata, il Comune di Asti dichiara che:

- a) la manifestazione si svolge con le modalità dell'Edizione 2024 per la quale era stata accordata l'autorizzazione;

- b) la manifestazione non può aver luogo senza l'impiego di cavalli;

- c) in linea con gli indirizzi ministeriali, è stato previsto un protocollo che stabilisce che i cavalli partecipanti alla competizione devono aver già effettuato un percorso di addestramento in corse similari ed essere stati, pertanto, sottoposti a controlli sanitari ed attitudinali in modo da essere inseriti nell'elenco dei cavalli ritenuti idonei alla Corsa del Palio, tra i quali i singoli Rioni, Borghi e Comuni sceglieranno quelli che, dopo un'ulteriore minuziosa e severa visita clinica veterinaria, parteciperanno alla Corsa;

- d) le visite saranno effettuate da una Commissione Veterinaria istituita dal Comune di Asti e composta da Professori Universitari, esperti in ippatria, in un sito scelto dal Comune, tecnicamente idoneo;

- e) durante le visite e durante i controlli attitudinali saranno effettuati prelievi di liquido biologico per gli esami antidoping che saranno inviati al laboratorio Unirelab;

- f) la Commissione Veterinaria seguirà i cavalli anche in pista e se alla visita che precede la finale qualcuno di essi manifestasse segni di sofferenza tali da non renderlo idoneo alla competizione finale, avrà facoltà di ordinarne il ritiro, con giudizio inappellabile;

- g) durante le corse, opererà anche un servizio di pronto soccorso, qualora si rendesse necessario e sarà riconfermata la presenza di ambulanze dotate di attrezzature apposite per l'eventuale recupero di animali feriti e sarà previsto, in caso di necessità o di ulteriori indagini diagnostiche, il ricovero

presso l'Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco, come da disponibilità confermata dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino;

h) un'equipe di Medici Veterinari dell'ASL, oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali, garantirà un solerte servizio di identificazione dei soggetti e di tutela del benessere animale;

i) si continuerà a porre in essere, come nelle ultime edizioni, una serie di accorgimenti relativi alla pista in modo da renderla meno veloce e più sicura e sistemi di protezione lungo il perimetro;

l) sulla base delle prescrizioni, nelle passate edizioni, del tecnico incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, lo steccato di delimitazione per i cavalli in corsa, posto nella parte interna della pista, è stato reso più elastico agli urti. Per garantire ulteriormente la piena incolumità dei cavalli e dei fantini lo steccato stesso verrà inoltre posizionato ad una distanza maggiore da elementi fissi situati nei pressi dell'anello interno (alberi, panchine, lampioni stradali, ecc.);

m) sul perimetro esterno della pista, in rettilineo, come in curva, saranno posizionate le materassate di spessore adeguato all'eventuale urto dell'animale;

n) i box cavalli saranno allestiti presso l'area verde dei Giardini Pubblici, come già sperimentato nelle ultime edizioni. Tale soluzione è stata ritenuta la più adeguata da fantini, proprietari, cavallanti ed addetti ai lavori ma soprattutto garantisce un perfetto habitat per gli animali, in quanto si tratta di area molto ombreggiata da alberi ad alto fusto che la circondano;

o) i fantini, provvisti di certificazione valida di idoneità sportiva, saranno sottoposti ad esami per accertare la presenza di alcool a cura di personale del Comando di Polizia Municipale locale e di sostanze dopanti a cura di medico abilitato;

p) al fine di garantire la massima sicurezza, il regolamento vigente consente, tra l'altro, di agire con più incisività nei confronti dei fantini che si comportino in modo inappropriato, provocando incidenti o qualsivoglia maltrattamento dell'animale. Per questo sono stati e saranno sanzionati, anche con provvedimenti gravi, i fantini che tenteranno di "forzare la mossa" o adottare altri comportamenti pericolosi per sé, per gli altri fantini e per i cavalli;

q) per quanto riguarda l'organizzazione complessiva del Palio, riferito a prove e corse, dal 2009 Asti ha applicato la normativa dettata dall'Ordinanza Martini e successive modifiche e integrazioni, fino ad arrivare al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport dell'8 gennaio 2025, in materia di sicurezza e benessere animale;

r) ci si atterrà anche alle eventuali nuove prescrizioni dettate dalla Commissione Provinciale di Collaudo sui locali di pubblico spettacolo.

Inoltre, in apposita dichiarazione allegata, il Comune dichiara che il Palio di Asti:

- rispetta appieno i requisiti generali e tecnico scientifici fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007;

- rispetta le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 e s.m.i.;

- rispetta le Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi o altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari.

Infine, all'istanza sono stati allegati i documenti:

- "Disciplina organizzativa del Palio di Asti",

- "Regolamento del Palio di Asti",

approvati nella seduta del Consiglio del Palio del 24 marzo 2022 e modificati nella seduta dell'11 aprile 2023.

Con nota prot. n. 16670/A1400B del 15 luglio 2025 (prot. arrivo n. 8096/A2003D del 15 luglio 2025), la Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Asti e ha comunicato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

La nota dell'ASL AT (prot. n. 44445 dell'11 luglio 2025), trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, riporta che è stata valutata la documentazione presentata del Comune di Asti (Ente Organizzatore) ed è stato verificato che la manifestazione si svolgerà ad Asti, Piazza Vittorio Alfieri, domenica 7 settembre 2025, nel rispetto della normativa vigente con particolare attenzione a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.C.M. 28 febbraio 2023 e s.m.i. e in conformità:

- a quanto previsto dall'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- alle "Linee guida inerenti l'utilizzo di equidi od altri ungulati in corse, gare ed altre manifestazioni popolari" emesse dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica, con nota prot. n. 8999/27/03 del 15 giugno 2004;
- al vigente Regolamento Veterinario del Palio di Asti;
- al Decreto 8 gennaio 2025 "Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati".

L'ASL AT comunica altresì che sono state programmate con il Comune di Asti, ente organizzatore, le seguenti attività veterinarie:

- l'ASL assicurerà lo svolgimento compiti previsti dal Decreto 8 gennaio 2025, che fornisce indicazioni precise sui compiti e responsabilità sia degli organizzatori la manifestazione, che dell'ASL e degli altri Enti chiamati in causa;
- l'ASL garantirà la presenza di veterinari ufficiali durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, ai quali sarà affidato anche il compito di verificare i requisiti di identificazione e certificazione degli equidi partecipanti (Decreto 08/01/2025, art. 5, commi 6 e 10);
- garantirà le attività previste dalla normativa vigente (partecipazione alla Commissione provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. ed obblighi previsti dall'O.M. 21 luglio 2011 e s.m.i.) e precisamente:
 - a) Commissione provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii.; la Commissione sarà integrata, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 08/01/2025, da un veterinario ufficiale del Servizio Veterinario Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche) dell'ASL AT;
 - b) identificazione degli equidi.

La vigilanza e controllo sul benessere degli equini saranno effettuate da veterinari di Area C, durante le prove ufficiali del 5 e 6 settembre e in ogni fase della corda del Palio, domenica 7 settembre, comprendendo:

- la verifica dei ricoveri temporanei, allestiti in apposita area destinata dal Comune, rappresentati da box in legno e ferro dotati di idonee protezioni dalle intemperie (copertura), della disponibilità di acqua fresca per l'abbeveraggio e di appositi spazi/aree ombreggiati (su terreno erboso) per far riposare e passeggiare i cavalli;

Il Servizio Veterinario Area C, in collaborazione con la Commissione Tecnica comunale effettuerà i controlli finalizzati alla verifica dell'idoneità del percorso di gara, ed in particolare:

- della pista, con particolare riguardo al fondo;
- delle strutture di delimitazione lato interno della pista;
- delle protezioni "materassate" posizionate lungo tutto il lato esterno.

L'ASL AT precisa che restano invece a carico degli organizzatori le altre disposizioni previste dalla norma sopra citata e in particolare viene affidata al Comune di Asti:

- a) l'applicazione integrale dell'art. 5 (disposizioni relative a equidi e fantini);
- b) l'applicazione di quanto indicato dall'art. 7 (sostanze ad azione dopante), fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'ASL territorialmente competente;
- c) le visite di idoneità alla corsa da parte della Commissione medico-veterinaria prevista dal Regolamento Veterinario del Palio di Asti. Tale Commissione sarà presente durante tutta la manifestazioni allo scopo di verificare lo stato di salute dei cavalli partecipanti e certificare l'idoneità prima e dopo ogni corsa;
- d) l'assistenza zoiatrica, fornita da veterinari liberi professionisti, coordinati da un esperto ippiatra, con il compito di assicurare il servizio di pronto soccorso nei confronti di cavalli incidentati e, per i casi più gravi, il loro trasferimento presso una clinica veterinaria appositamente individuata, avvalendosi di un mezzo idoneo (ambulanza veterinaria per grossi animali).

Verificata la completezza della documentazione prodotta dal Comune di Asti;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell'istanza presentata dal Comune di Asti;

si rende necessario riprendere l'iter del procedimento in argomento e procedere all'autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione "Palio di Asti" – Edizione 2025 - di Asti, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mero provvedimento di autorizzazione;

precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Marco Chiriotti, il Responsabile del procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e

integrazioni;

- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04 19/02/19 CR;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";
- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 89-13551 del 17 giugno 2025 recante "Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Palio di Asti" – Edizione 2025 - in svolgimento ad Asti il 7 settembre 2025, riconoscendone il carattere storico e culturale.

Ciò fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;

- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;

di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa indicato;

di notificare al Comune di Asti il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003D - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti